|  |  |
| --- | --- |
|  | ***COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI****Provincia di Cagliari**Settore Politiche Sociali e Generazionali* |

Allegato alla determina n.

**AVVISO PUBBLICO**

**PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “ INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA”**

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATE:**

La Deliberazione della Giunta Regionale del 12 febbraio 2025, avente ad oggetto Indennità regionale fibromialgia (IRF) Legge Regionale 18 gennaio 2019 e s.m.i., commi 1e 2.Linee di indirizzo della misura regionale)

 **RENDE NOTO**

che le persone in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, potranno presentare domanda per la misura regionale denominata “ Indennità regionale fibromialgia (IRF)

secondo quanto disposto dal presente avviso e dalle suddette direttive regionali che si allegano al presente avviso.

**ART. 1 – OGGETTO**

Il presente avviso pubblico è approvato ai fini di dare attuazione alla delibera regionale e alle linee di indirizzo allegate. La regione Sardegna dopo una prima fase di applicazione sperimentale, nella quale l’IRF è stata erogata nella forma di contributo e senza rendicontazione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ha modificato la natura del beneficio trasformandolo in un contributo di rimborso delle spese sostenute.

 **ART. 2 – DESTINATARI E REQUISITI**

Possono presentare la domanda per la concessione del sostegno economico denominato “indennità regionale fibromialgia (IRF) le persone con i seguenti requisiti:

1) essere residenti nel comune di Quartu S.Elena;

2) essere in possesso della certificazione medica attestante la diagnosi di fibromialgia riconosciuta in data non successiva al 30 aprile dell’anno in corso, rilasciata da un medico specialista (non medico di medicina generale) abilitato all’esercizio della professione, iscritto all’albo, sia dipendente pubblico che libero professionista o convenzionato;

3) non beneficiare di altra sovvenzione pubblica per la medesima finalità.

 **ART.3 MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO**

L’indennità regionale fibromialgia è erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese sostenute di carattere sanitario, qualora non coperti da Servizio sanitario regionale, sociosanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, fino a un massimo di € 800,00, nei limiti delle risorse assegnate.

L’importo del sostegno è rapportato alla situazione economica della persona beneficiaria misurata in ragione delle seguenti soglie di ISEE sociosanitario:

|  |  |
| --- | --- |
| ISEE fino a €. 15.000,00  | Finanziamento senza decurtazione  |
| ISEE compreso fra €. 15.001 e euro 25.000,00  | Finanziamento decurtato del 5%  |
| ISEE compreso fra €. 25.001 e euro 35.000,00  | Finanziamento decurtato del 10%  |
| ISEE compreso fra €. 35.001 e euro 40.000,00  | Finanziamento decurtato del 25%  |
| ISEE compreso fra €. 40.001 e euro 50.000,00  | Finanziamento decurtato del 35%  |
| ISEE compreso fra €. 50.001 e euro 60.000,00  | Finanziamento decurtato del 50%  |
| ISEE compreso fra €. 60.001 e euro 80.000,00  | Finanziamento decurtato del 65%  |
| ISEE oltre 80.000  | Finanziamento decurtato del 80%  |

L’importo dell’indennità riconoscibile, qualora si rendesse necessario, verrà rideterminato in diminuzione proporzionale nel rispetto dello stanziamento annuale del bilancio regionale.

 **ART.4 SPESE AMMISSIBILI ED EROGAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO (IFR) ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Per il sostegno economico (IRF) sono ammissibili le seguenti spese per:

* acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
* acquisizione di servizi professionali educativi;
* spese per attività fisiche e ricreative su prescrizione del medico curante;
* accoglienza presso centri diurni e centri diurni integrati autorizzati limitatamente al pagamento della quota sociale;
* spese di soggiorno, per non oltre 30 giorni nell’arco di un anno presso strutture autorizzate o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale;
* spese per l’acquisto di integratori alimentari, ausili e protesi non fornito dal servizio sanitario regionale;
* acquisizione di farmaci da banco o di farmaci prescritti dal medico curante per la patologia fibromialgica non forniti dal servizio sanitario.

L’erogazione del beneficio economico avverrà nei limiti delle risorse assegnate e successivamente alla verifica della documentazione di spese di cui sopra sostenute nell’anno 2025 presentata dalle persone beneficiarie entro e non oltre il 30 gennaio 2026.

 **ART. 5 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda per la concessione del sostegno economico (IRF) deve essere sottoscritta dal beneficiario o dal suo rappresentante legale, e corredata dalla attestazione ISEE sociosanitario in corso di validità unitamente alla certificazione medica attestante la diagnosi di “fibromialgia” e alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non beneficiare di altra sovvenzione pubblica per la stessa finalità(scaricabile da questo link: [dichiarazione](https://www.comune.quartu.ca.it/files/1293/Istanze-Online/2468/doc04252920230328123503.pdf)), nonché del documento di riconoscimento e della tessera sanitaria, e presentata al Comune entro e non oltre il 30 aprile 2025 cliccando il seguente link alla voce nuova domanda: [IRF 2025](https://servizionline.comune.quartu.ca.it/portale/contactcenter/istanzeonline.aspx?IDNODE=&IDC=159&IDR=&CW=SESO)

Per coloro che hanno beneficiato del contributo nell’anno 2024 sarà considerata valida la domanda già presentata e la certificazione medica già inviata, e pertanto dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 30 aprile 2025 esclusivamente l’attestazione ISEE sociosanitario aggiornata, cliccando il seguente link alla voce [conferma requisito e aggiornamento IRF 2025](https://servizionline.comune.quartu.ca.it/portale/contactcenter/istanzeonline.aspx?IDNODE=&IDC=217&IDR=&CW=SESO)

 Qualora non venga prodotta l’attestazione suddetta verrà applicata la massima decurtazione del contributo.

Resta inteso che nel caso in cui sia sopravvenuta la perdita del requisito sanitario è fatto obbligo darne comunicazione al Comune.

**ART. 6 - CONTROLLI**

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

**ART. 7 - PUBBLICITÀ DEL BANDO**

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l’albo pretorio.

Per eventuali informazioni e/o richiesta di chiarimenti telefonare ai numeri 070/86012704 oppure 07086012712 oppure 070/ 07086012720 o inviare una mail a disabilita@comune.quartusantelena.ca.it